

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU'

Seduta del 06/11/2020

FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato in data 08.05.2015, anticipatamente estinto in corrispondenza della 49° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-sexies del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate sulla base del criterio proporzionale ammontano complessivamente ad euro 670,24 per commissioni accessorie e di mediazione, oltre interessi legali dal reclamo e spese professionali per euro 200,00. L'intermediario costituitosi, rappresenta l'avvenuto rimborso in sede estintiva delle voci di costo *recurring*, quali le commissioni di gestione della mandataria per euro 167,56 e delle spese soggette a maturazione per euro 122,83. Contesta la rimborsabilità delle commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento, delle commissioni di istruttoria e delle provvigioni corrisposte all'intermediario del credito, perché tutti costi prodromici alla concessione del finanziamento. L'intermediario conclude per il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate.

DIRITTO

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93, si richiama il principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguentemente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Nel caso *de quo*, i costi *recurring* oggetto di controversia riguardano le commissioni mandataria per la gestione del finanziamento e le spese varie, già integralmente rimborsate, mentre afferiscono agli oneri *up-front* la commissione mandataria per il perfezionamento del finanziamento e le provvigioni corrisposte all'intermediario del credito. Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutiva delle voci di costo "istantanee" per gli importi appresso precisati in tabella.

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	6,32%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,09%					
Commissioni mandataria per il perfezionamento				283,20 €	Up front	107,87 €		107,87 €
Commissioni mandataria per la gestione				283,20 €	Recurring	167,56 €	167,56 €	0,00 €
Commissioni intermediario del credito				849,60 €	Up front	323,61 €		323,61 €
Spese varie				207,60 €	Recurring	122,83 €	122,83 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								431,48 €

Spettano a parte ricorrente complessivi euro 431,48, oltre interessi legali dal reclamo. Non sono dovute le spese di assistenza professionale per la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 431,48, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI